

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI "GWP Suncare 2026"

Società Promotrice

La **società promotrice** della presente operazione a premi è KIKO S.P.A. con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia 1/D 24122 Bergamo P.IVA 02817030162.

Società Associata

La società associata alla presente operazione a premi è KIKO Livigno S.r.l. con sede legale in via Ostaria 23, 23030 Livigno (SO) C.F. 92024180140.

L'operazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1. Denominazione dell'operazione a premi

"GWP Suncare 2026"

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi

Operazione a premi *con premio immediato*.

Articolo 3. Periodo di svolgimento

L'operazione ha efficacia dal 7 maggio 2026 al 20 maggio 2026 per i Clienti KIKO (come infra definiti) che effettueranno gli acquisti online sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ (il "Periodo di Svolgimento Online") e dall'11 maggio al 24 maggio 2026 per acquisti presso i punti vendita (il "Periodo di Svolgimento Retail").

Articolo 4. Area di svolgimento dell'operazione a premi

Operazione a premi valida in Italia per tutti gli acquisti online effettuati sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ e nei punti vendita KIKO Milano aderenti nel rispetto delle modalità di cui all'art. 8 che segue.

Articolo 5. Prodotto promosso.

I prodotti KIKO indicati nell'elenco disponibile presso i punti vendita aderenti (la disponibilità dei prodotti potrebbe variare da punto vendita a punto vendita) e sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ purché nel rispetto delle modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 6. Partecipanti aventi diritto

Tutti i clienti KIKO (il "Cliente KIKO" o i "Clienti KIKO").

Articolo 7. Natura e valore del premio

Il Cliente KIKO che effettuerà un acquisto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 che segue riceverà in regalo il seguente premio (il "Premio"):

BEACH POCLETTE	Euro 12,99
----------------	------------

A fronte di temporanee carenze del Premio, il Cliente KIKO riceverà un premio alternativo di pari o superiore valore rispetto al Premio scelto.

Articolo 8. Modalità di svolgimento della manifestazione

Modalità di partecipazione per acquisti effettuati in negozio:

Durante il Periodo di Svolgimento Retail, ogni Cliente KIKO che acquisterà, in un'unica soluzione, presso uno dei punti vendita KIKO Milano aderenti all'iniziativa, almeno 2 (due) prodotti di cui all'art. 5 avrà diritto di ricevere, contestualmente ai prodotti acquistati, il Premio di cui all'art. 7.

Modalità di partecipazione per acquisti online sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/:

Durante il Periodo di Svolgimento Online, ogni Cliente KIKO che acquisterà, in un'unica soluzione e previa autenticazione sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/, almeno due (due) prodotti di cui all'art. 5 avrà diritto di ricevere, contestualmente ai prodotti acquistati, il Premio di cui all'art. 7.

Si rende noto che i dati degli acquisti effettuati sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/ e il relativo importo verranno registrati su un server localizzato in Irlanda. Tuttavia, si precisa che:

1) al server allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni fornite dai promissari, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato anche alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio;

2) il server mirror è ubicato presso un datacenter di AWS Italia (Amazon Web Services) situato nella AWS-Region Italia;

3) KIKO S.p.A. si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta.

Articolo 9. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il Cliente KIKO l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al precedente art. 8.

KIKO si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente operazione a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che potrebbero anche non essere cumulabili con la presente iniziativa.

Il Cliente KIKO non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.

Il Premio non sarà frazionabile.

KIKO si riserva di sostituire il Premio, se non più disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.

Articolo 10. Pubblicità dell'operazione a premio

L'operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso attività di comunicazione (canali social, newsletter, homepage sito www.kikocosmetics.com/it-it/) e nei punti vendita KIKO Milano aderenti.

Articolo 11. Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento sarà visionabile sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/, nei punti vendita aderenti o contattando il servizio clienti KIKO.

Articolo 12. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione a premi

KIKO S.p.A. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei Promissari come citato nell'art. 10 co. 4 del DPR 430/2001.

Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i Promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento.

KIKO S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente.

Articolo 13. Montepremi

Si prevede l'assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di Euro 40.000,00 (iva inclusa) salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo dei premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza l'ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.

La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

Il montepremi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto promozionato.

Articolo 14. Legge applicabile

La legge applicabile al presente regolamento è la legge italiana.